

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Ordinario di Milano  
Sesta sezione civile

In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] r.g. rimessa in decisione il 9.06.2026 vertente

**TRA**

[REDACTED] *Parte\_1* partita iva [REDACTED] *P.IVA\_1* in persona del legale rappresentante [REDACTED] *Parte\_2* [REDACTED] *Parte\_3* C.f. [REDACTED] *C.F.\_1*, [REDACTED] *Parte\_4* C.f. [REDACTED] *C.F.\_2* rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] per procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati nel suo studio in [REDACTED],  
attore

**E**

[REDACTED] *Controparte\_1* codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [REDACTED]: [REDACTED] *P.IVA\_2* in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore Dott. [REDACTED] *Controparte\_2* elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] per procura in atti, che conferma l'indirizzo di posta elettronica certificata: [REDACTED] *Email\_1* per comunicazioni e notificazioni

**Conclusioni per parte attrice**

Nel merito Voglia l'Ill. mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione 1. Accertare e dichiarare che il piano di ammortamento predisposto e applicato dalla banca risulta elaborato in regime di capitalizzazione composta, con effetti anatocistici in violazione dei principi in materia come richiamati in atti e comunque in difetto di valida pattuizione espressa e trasparente. 2. Accertare e dichiarare che il regime finanziario effettivamente applicato non è stato indicato con chiarezza in contratto e che, in mancanza di specifica e trasparente previsione, il regime applicabile deve essere quello della capitalizzazione semplice, con conseguente rielaborazione del piano. 3. Accertare e dichiarare che la mancata indicazione del regime finanziario e l'indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni economiche determinano la nullità della pattuizione sugli interessi per violazione dei requisiti di determinatezza dell'oggetto e delle prescrizioni di forma e trasparenza, con applicazione dei tassi sostitutivi previsti dalla disciplina di settore, ove dovuti. 4. Accertare e dichiarare l'erroneità inesattezza del TAEG indicato in contratto, ove risulti non inclusivo di componenti di costo rilevanti spese commissioni connesse all'erogazione e gestione del credito come dedotto e documentato in atti e non contestato, con ogni conseguente effetto in termini di nullità parziale delle clausole economiche e ricalcolo del rapporto. 5. Accertare e dichiarare, in via alternativa o concorrente, l'eventuale usurarietà originaria corrispettiva e moratoria dei tassi pattuiti e applicati, tenuto conto di tutte le remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito, con le conseguenze previste dall'ordinamento come richiesto in atti anche ai fini della rideterminazione del dare avere. Accertare e dichiarare la nullità parziale e l'inefficacia delle fideiussioni prestate da Parte 5 e Parte 4 nella parte in cui esse si pongono in sovrapposizione alla quota di finanziamento assistita dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia MCC, e comunque nella misura eccedente quanto consentito dalla disciplina applicabile e

dalla ratio della garanzia pubblica. 7. Per l'effetto, dichiarare la liberazione dei fideiussori quantomeno per la parte eccedente e duplicativa della copertura pubblica, con ogni conseguente pronuncia. 8. Rideterminare il saldo dei rapporti di dare - avere tra le parti in relazione al mutuo in contestazione, mediante ricalcolo del piano e degli interessi secondo i criteri ritenuti corretti e conformi a legge. 9.

Condannare la convenuta alla restituzione in favore degli attori di tutte le somme eventualmente risultate indebitamente percepite a titolo di interessi, oneri, spese e accessori, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo. 10. In via gradata, disporre le compensazioni contabili tra dare e avere nei limiti di legge, ove emergano poste creditorie reciproche. 11. Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per le violazioni dedotte sulla trasparenza, informativa, correttezza nell'istruttoria e nella gestione del rapporto palesate l'imposizione di garanzie sproporzionate e non consentite, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patienti dagli attori società e fideiussori, da liquidarsi in via equitativa o secondo risultanze istruttorie, oltre interessi e rivalutazione, come richiesto in atti. Con vittoria di spese, compensi e accessori di legge in favore degli attori.

#### **Conclusioni per parte convenuta**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, premessa ogni opportuna declaratoria, così decidere:  
nel merito: rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, mandando assolta [..]

*Controparte\_3* da ogni pretesa di controparte;  
in ogni caso: col favore di anticipazioni, spese (incluse quelle forfetarie ex art. 13, 10° co. della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e compensi del presente processo, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio veniva riassunto presso il Tribunale di Milano da *Parte\_1* quale debitore principale, [...] *Parte\_5* e *Parte\_4* quali fideiussori, nei confronti di *Controparte\_1* a seguito dell'ordinanza del 11.04.2025 con la quale il Tribunale di Castrovillari si è dichiarato incompetente a decidere.

Gli attori rassegnavano le conclusioni sopra riportate.

A sostegno delle domande svolte, parte attrice deduceva: che la società *Parte\_1* aveva sottoscritto con la banca convenuta il mutuo chirografario N. ■■■■■ in data 18/10/2023 di euro 500.000,00; che il mutuo era assistito, per l'intera durata, da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, con copertura massima pari all'80% della perdita definitiva; che, nonostante ciò, *CP\_1* aveva preteso illegittimamente una fideiussione pari al 130% dell'importo finanziato, rilasciata dai sig.ri *Parte\_5* e *Parte\_4* che tali fideiussioni erano almeno parzialmente nulle, in quanto eccedenti la copertura consentita dalla garanzia ex Fondo Centrale di Garanzia, in violazione dell'art. 4 D. M.23.9.2005; che la Banca aveva disatteso gli obblighi informativi di cui agli articoli 124 e 124 bis del TUB, non fornendo al mutuatario le informazioni precontrattuali né l'assistenza necessaria ad evitare che assumesse inconsapevolmente i rischi connessi all'operazione; che il TAEG indicato in contratto non corrispondeva a quello effettivo; che il contratto di mutuo era nullo per indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni economiche essenziali, quali tasso di interesse e regime di capitalizzazione.

*CP\_1* costituendosi, chiedeva che le domande avanzate in citazione fossero rigettate. Sosteneva che la documentazione contrattuale indicava chiaramente le condizioni contrattuali, pienamente legittime.

Tanto premesso deve, in primo luogo, ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata in citazione, considerato che nelle note sostitutive dell'udienza del 18.12.2024 *CP\_1*

non si riportava espressamente a tale eccezione ma dichiarava, piuttosto, di insistere nell'eccezione di incompetenza per territorio ex art. 29 c.p.c. in favore del Tribunale di Milano..."

Tanto premesso le domande avanzate in citazione sono infondate.

Ripercorrendo le doglianze ivi sollevate, l'eccezione relativa alla nullità delle fideiussioni per violazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23.9.2005 è priva di pregio.

Al punto 4.4, invero, detto decreto prevede che *"sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria"*. È dunque la stessa lettera della norma a chiarire, come riconosciuto anche in diverse decisioni della giurisprudenza di merito (cfr. di recente, Sent. C. App. Milano n. 1621/2026), che il divieto riguarda unicamente le tipologie di garanzie citate, tra le quali non rientrano quelle personali prestate da persone fisiche.

Quanto sopra, per altro, è successivamente stato esplicitato nell'attuale formulazione della norma delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia in vigore del 14.10.2022 ove si legge:

"C.4 ALTRE GARANZIE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE

1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie:

- a) di tipo personale;
- b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia".

Parte attrice sosteneva poi che la **CP\_1** aveva agito in violazione degli artt. 124 e 124 bis del TUB, invocando tuttavia l'applicazione di disposizioni inconfidenti nel caso di specie, in quanto destinate a disciplinare il "credito ai consumatori": nessuno degli opposenti, infatti, può essere definito tale, considerato che al momento di prestare la fideiussione **Parte\_5** era socia per il 66,67%

E *Parte 4* per il 33,33% della società debitrice (doc. 3 fascicolo attoreo Trib. Castrovillari).

Ulteriore doglianza riguarda la difformità tra il Taeg indicato in contratto pari al 9,71% e quello effettivo. Parte attrice non specificava tuttavia quale sarebbe quest'ultimo né come lo aveva calcolato, se non sostenendo che nel Taeg riportato non erano state incluse le spese di istruttoria.

In ogni caso, deve rilevarsi che l'ISC / TAEG non rappresenta una specifica condizione economica del contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo del credito erogato avente lo scopo di fornire una compiuta informazione al cliente sugli oneri da sostenere. Pertanto, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento in quanto non incide sulle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri esborsi a carico del mutuatario, quanto piuttosto sulla corretta rappresentazione del costo complessivo del credito. Il Taeg, dunque, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti, come sostenuto da parte attrice. *Parte 1*

neppure allegava, sul punto, di avere sottoscritto il contratto fuorviata dall'errata indicazione del Taeg rinunciando a finanziamenti più vantaggiosi, al fine di poter richiedere il risarcimento del danno.

Parte attrice contestava poi l'indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni economiche essenziali, quali tasso di interesse e regime di capitalizzazione.

Il contratto in esame prevedeva la restituzione dell'importo finanziato di euro 500.000,00 in 96 mesi ad un tasso di interesse nominale annuo pari alla somma tra Parametro di riferimento/parametro di indicizzazione (se positivo) e Spread. Il parametro di indicizzazione era "pari a Euribor (Act/360) 1 mese, se positivo, moltiplicato per il coefficiente 365/360, rilevato per valuta il

primo giorno del mese" e, alla stipula, corrispondeva al 3,898 %. Lo spread era pari al 4,50%. Era poi previsto un tasso di interesse di preammortamento pari al Tasso di interesse nominale annuo.

Il contratto specificava poi le modalità di rimborso della somma erogata nei seguenti termini:

Periodicità rimborso: rate Mensile

Tipologia di ammortamento: Piano Francese 365/360

Tipologia di rata: Rata con quota capitale crescente, quota di interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse (finanziamento a tasso variabile).

Secondo parte attrice, il piano di rimborso adottato, alla francese, comportando la capitalizzazione in regime composto degli interessi, implicava la violazione dell'articolo 1283 c.c. e l'indeterminatezza degli interessi.

Gli assunti non sono condivisibili, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 15130 del 29/05/2024.

Il primo in quanto, nel piano in esame, con ammortamento alla francese e rata calcolata mediante una formula in interesse composto "Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo" (Cass. sez unite citata).

Le quote interessi sono calcolate, infatti, di volta in volta con riferimento alla sola quota capitale, via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti. In altri termini "il pagamento della quota interessi estingue, ad ogni pagamento, ogni debito in conto interessi, per cui non esistono interessi maturati, che possano essere base di calcolo di ulteriori interessi" (Tribunale di Roma, sentenza n. 6897 del 05 maggio 2020").

Non si verifica, dunque, la produzione di interessi su interessi già prodottisi, che è l'unico fenomeno sanzionato come illecito dall'art. 1283 c.c., al fine di impedire che gli interessi possano crescere in maniera indiscriminata rispetto al capitale prestato. Tale rischio,

del resto, è del tutto estraneo alle modalità di rimborso del piano, essendo determinati ab origine il capitale e gli interessi da corrispondere.

Quanto alla determinatezza della misura degli interessi nell'ambito del sistema di ammortamento c.d. alla francese nel regime dell'interesse composto, la sentenza sopra citata chiariva: "In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".

In particolare, la Corte affermava che: "...il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente; né la normativa primaria né quella secondaria richiedono (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto; un piano di rimborso, come quello per cui è causa, contenente, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi è maggiormente conforme alle disposizioni della Banca d'Italia in punto di trasparenza

rispetto al "ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più".

Interveniva poi l'Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025 ove la Corte affermava l'applicabilità di tali principi anche ai mutui a tasso variabile, qual è quello per cui è causa, in quanto, anche in tal caso, l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, sia pure basata sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, trattandosi di contratto a tasso variabile, consente al mutuatario di avere piena cognizione degli oneri restitutori collegati al piano e dell'esborso finale salvo le oscillazioni legate alla variabilità del tasso. Tale variabilità, infatti, non incide sulla determinabilità degli interessi (sul punto tra le altre Cass. Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025), che non dipende neppure dalla difficoltà del calcolo per pervenire al risultato finale.

Ebbene nel caso di specie il contratto, anche mediante l'allegato piano di ammortamento, conteneva le indicazioni di cui sopra, così da potersi escludere che comportasse costi occulti o potesse ingenerare un effetto sorpresa in capo alla società attrice circa l'onere assunto.

Infine, parte attrice sosteneva in atti anche: che la clausola relativa agli interessi era nulla per violazione della normativa antitrust e per indeterminatezza dell'oggetto"; che infatti, la Commissione Antitrust dell'Unione Europea, con provvedimenti del 04/12/2013 e del 7/12/2016, aveva accertato la manipolazione dell'Euribor per il periodo compreso tra settembre 2005 e maggio 2008, a seguito di un'illecita intesa da parte di un cartello di banche in violazione dell'art. 101 TFUE; che la pattuizione contenuta nel contratto era attuativa delle medesima intesa illecita.

Anche tale ultima contestazione è del tutto infondata, considerato che il mutuo veniva stipulato nel 2023 al di fuori del periodo temporale preso in considerazione dai provvedimenti richiamati.

Da quanto sopra consegue il rigetto delle domande avanzate da *Parte\_1* quale debitore principale e [...] *Parte\_5* e *Parte\_4* quali fideiussori.

Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022, applicati ai valori medi quanto a fase introduttiva e di studio e minimi quanto alla fase istruttoria e decisoria considerato che la causa è stata decisa in base alle sole allegazioni iniziali.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, a definizione del giudizio, ogni altra istanza disattesa:

rigetta le domande avanzate da *Parte\_1* [...] *Parte\_5* e *Parte\_4* ;

condanna parte attrice a rifondere a *Controparte\_1* le spese di lite liquidate in complessivi euro [REDACTED] per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario;

Milano, 1.07.2026

Il Giudice

Dott.ssa Michela Guantario